



# **COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO**

*Provincia di Rimini*

**UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE**

## **REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E LA DISCIPLINA D'USO DI CHIOSCHI SU SUOLO PUBBLICO**

Il Sindaco D. Bianchi  
L'Assessore Rag. D. Morelli  
Il Segretario Com.le Dott.ssa L. Piraccini

Elaborazione: C. Battazza

Delibere approvazione Consiglio Comunale:  
n. 05 del 30.01.2007; n. 36 del 18.04.2008;

## **INDICE**

<b>Art. 1</b>	<b>Oggetto e finalità</b>
<b>Art. 2</b>	<b>Attività ammesse nei chioschi</b>
<b>Art. 3</b>	<b>Localizzazione di chioschi</b>
<b>Art. 4</b>	<b>Dimensione dei chioschi</b>
<b>Art. 5</b>	<b>Caratteristiche costruttive, tecnologiche e di ornato</b>
<b>Art. 6</b>	<b>Concessione occupazione suolo pubblico</b>
<b>Art. 7</b>	<b>Denuncia di Inizio Attività</b>
<b>Art. 8</b>	<b>Subingressi e cessazioni</b>
<b>Art. 9</b>	<b>Esercizio dell'attività</b>
<b>Art. 10</b>	<b>Chioschi esistenti</b>
<b>Art. 11</b>	<b>Revoca della concessione</b>

### **Art. 1 - Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione dell'area, d'installazione, di ubicazione e gli interventi di manutenzione e d'uso di strutture a carattere temporaneo su suolo pubblico, denominati chioschi.
2. Ai fini del presente regolamento, per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita diretta al pubblico di generi diversi, posato su suolo pubblico.
3. Il presente regolamento definisce inoltre le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi, individua le tipologie delle ubicazioni ammissibili nell'ambito del territorio Comunale, nonché la procedura per il conseguimento del provvedimento di concessione dell'area.

### **Art. 2 - Attività ammesse nei chioschi**

1. Le attività che possono essere scelte nei chioschi, salvo diverse disposizioni legislative, sono le seguenti:
  - a) produzione e vendita di piadina romagnola, generi di gastronomia e prodotti tipici locali della tradizione;
  - b) vendita di piante e fiori;
  - c) vendita di giornali e riviste;
2. Ai titolari dei chioschi di cui alla lettera a) non è consentito svolgere anche l'attività di pubblico esercizio soggetto alla Legge Regionale 23 luglio 2003, n. 14.
3. Non è consentito svolgere congiuntamente nel medesimo chiosco le tipologie di attività sopra indicate.
4. Ai titolari dei chioschi di cui alla lettera b) e c) è consentita la vendita di prodotti affini o complementari all'attività ritenuta principale.

### **Art. 3 - Localizzazione di chioschi**

1. I siti in cui potranno essere collocati i chioschi all'interno del territorio Comunale sono così individuati:
  - a) Chiosco n. 1 - Via degli Olmi – Attività consentita: produzione e vendita di piadina romagnola, generi di gastronomia e prodotti tipici locali;
  - b) Chiosco n. 2 – Piazzale Torconca – Attività consentita: Vendita di giornali e riviste;
  - c) Chiosco n. 3 – Via Fosso del Mulino – Attività consentita: Vendita di piante e fiori;
  - d) Chiosco n. 4 – Parcheggio stadio E. Vanni – Attività consentita: produzione e vendita di piadina romagnola, generi di gastronomia e prodotti tipici locali;
  - e) Chiosco n. 5 – Parcheggio cimitero Pianventena – Attività consentita: Vendita di piante e fiori;
  - f) Chiosco n. 6 – Parcheggio Stadio Comunale – Attività consentita: produzione e vendita di piadina romagnola, generi di gastronomia e prodotti tipici locali.
  - g) Chiosco n. 7 – Montalbano Parco pubblico Via panoramica – Attività consentita: produzione e vendita di piadina romagnola, generi di gastronomia e prodotti tipici locali;
2. La collocazione precisa dei chioschi sopra indicati è raffigurata nella Tavola allegata al presente regolamento.
3. L'Amministrazione Comunale può, con atto del Consiglio Comunale, individuare ulteriori aree in cui consentire l'installazione di chioschi.

### **Art. 4 - Dimensione dei chioschi**

1. Ai fini del presente regolamento per superficie del chiosco si intende l'area di sedime del manufatto proiettata a terra e calcolata sul solo piano terra.
2. Le modalità di calcolo del suolo pubblico ai fini del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico sono quelle previste dal vigente regolamento in materia.
3. La superficie massima dei chioschi è di mq. 40 al netto dei servizi igienici;
4. I chioschi potranno avere una altezza massima di mt. 3.00, misurata dal piano di campagna.

### **Art. 5 - Caratteristiche costruttive, tecnologiche e di ornato**

1. I chioschi dovranno essere realizzati con l'obiettivo di ottenere strutture facilmente rimovibili, pur garantendo stabilità fisica e sicurezza d'uso, escludendo strutture in elevazione assemblate in opera (es. calcestruzzo).
2. Al fine di un suo ancoraggio al suolo, sono ammesse sistemi di fondazione costituiti da semplice soletta superficiale in conglomerato cementizio armato.
3. I requisiti formali, percettivi e tipologici delle strutture dovranno essere scelti in sintonia con l'ambiente, il tessuto urbano e il paesaggio circostanti. I materiali utilizzati per le finiture esterne dovranno avere caratteristiche cromatiche, tipologiche e di lavorazione superficiale improntate al corretto inserimento ambientale. Non sono ammesse finiture superficiali con materiali metallici in genere (ferro, alluminio, ecc..), il manto di copertura potrà essere realizzato in materiale tipico della tradizione locale (tegole, cotto) oppure con fogli lisci (non sagomati) di rame. Non sono ammesse all'esterno macchine scambiatrici di calore (condizionatori d'area ecc..).

4. E' consentita l'installazione di tende con oggetto non superiore a ml. 2,00 del tipo a bracci estensibili e dei colori del chiosco o con questi ben intonati, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento edilizio.
5. Non è consentita l'installazione di insegne sul chiosco o cartelli pubblicitari nelle aree pubbliche di pertinenza; la presenza del marchio della ditta sarà consentito come vetrofania o limitato alla fascia verticale della eventuale tenda solare.

#### **Art. 6 - Concessione occupazione suolo pubblico**

1. La concessione all'occupazione del suolo pubblico avrà luogo a seguito di idonea procedura di gara ad evidenza pubblica con un importo posto a base d'asta, determinato dalla Giunta Comunale.
2. La concessione avrà durata decennale ed è rinnovabile per non più di 2 volte, fatto salvo il pagamento del canone di concessione rivalutato annualmente secondo i coefficienti ISTAT FOI, e rideterminato qualora le condizioni iniziali vengano a modificarsi.
3. L'eventuale rinuncia alla concessione prima del decorso del periodo decennale non darà luogo ad alcuna forma di rimborso o indennizzo.
4. Il concessionario assume a suo completo carico l'onere relativo alla costruzione e posa del chiosco, nel rispetto degli adempimenti di cui al successivo art. 7. Il concessionario assume altresì l'onere di avanzare, alle competenti Amministrazioni o Enti erogatori di pubblici servizi, le necessarie istanze volte al rilascio dei provvedimenti o titoli autorizzativi o atti di assenso comunque denominati ed all'allacciamento alla rete dei servizi pubblici, nonché il pagamento di ogni tributo locale e l'eventuale rimozione del chiosco per motivi di interesse pubblico.
5. Nel caso in cui, per motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione Comunale dovesse disporre la rimozione del chiosco autorizzato, dovrà concedere al concessionario un'analoga area che abbia le caratteristiche di quella autorizzata.
6. Il concessionario dovrà presentare apposita denuncia di inizio attività (DIA) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione della concessione dell'area. La costruzione e posa del chiosco dovrà essere effettuata entro 120 (centoventi) giorni dalla data di efficacia della DIA presentata. Il mancato rispetto dei tempi sopra previsti comporta la revoca della concessione dell'area. Può essere concessa, per motivi non dipendenti dalla volontà del concessionario, una sola proroga di 90 (novanta) giorni.

#### **Art. 7 - Denuncia di inizio attività**

1. L'installazione del chiosco è soggetta a "Denuncia di Inizio Attività". La denuncia deve essere redatta ai sensi delle normative vigenti in materia e deve contenere tutti gli elementi specificati nel Regolamento Edilizio Comunale vigente, e principalmente:
  - a) copia delle domande presentate alle amministrazioni competenti intese ad ottenere il rilascio delle autorizzazione per svolgere l'attività prevista all'interno del chiosco;
  - b) copia della concessione dell'area pubblica ove si intende installare il chiosco e ricevuta del pagamento del canone previsto;
  - c) planimetria in scala 1:200 e fotografia dello stato di fatto;
  - d) pianta, sezioni, prospetti in scala 1:20 del chiosco da realizzare;
2. Il richiedente a garanzia degli obblighi indicati nella Denuncia di Inizio Attività dovrà presentare apposite garanzie:
  - a) per la copertura degli immediati danni e ripristino del suolo pubblico a mezzo di versamento in tesoreria comunale o con polizza/fidejussoria a favore del Comune, che verrà restituita al rilascio dell'usabilità del chiosco;
  - b) a rimborso delle spese che si rendesse necessario sostenere per l'eventuale rimozione del chiosco "d'ufficio", nonché per la copertura di eventuali danni al patrimonio comunale derivanti dall'installazione del chiosco a mezzo di polizza/fidejussoria che sarà trattenuta dall'Amministrazione Comunale e restituita al momento della rimozione del chiosco e ripristino dei luoghi.
3. L'importo delle garanzie sarà individuato con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale riportante gli importi per i danni ed il ripristino del suolo pubblico ed il costo per lo smontaggio, trasporto ed accatastamento del chiosco, sentiti gli uffici interessati. Gli importi saranno aggiornati ogni 3 anni secondo gli indici ISTAT.
4. Il progetto presentato con Denuncia di Inizio Attività sarà comunque soggetto al parere della commissione qualità architettonica e paesaggistica.

#### **Art. 8 - Subingressi e cessazioni**

1. L'attività è trasmissibile per atto tra vivi o causa di morte, al coniuge, ai parenti entro il terzo grado, agli affini entro il secondo grado.
2. In caso di cessazione dell'attività del titolare, la concessione di occupazione di suolo pubblico può essere trasferita anche a terzi che rilevano totalmente l'attività del cessante solo previo insindacabile nulla-osta dell'Amministrazione Comunale.
3. La trasmissione della concessione, nei casi evidenziati nei commi precedenti, comporta il rilascio di nuova autorizzazione amministrativa e sanitaria se necessarie.

### **Art. 9 - Esercizio dell'attività**

1. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 2, è subordinata al possesso dell'autorizzazione sanitaria, che dovrà essere richiesta all'Azienda Sanitaria Locale di Rimini.
2. L'esercizio delle attività previste al comma 1, lettera a), b) e c) dell'art. 2, sono subordinate all'acquisizione del certificato di conformità e di usabilità rilasciato ai sensi delle normative vigenti.

### **Art. 10 - Chioschi esistenti**

1. I chioschi attualmente presenti sul territorio comunale sono i seguenti:
  - a) Chiosco n. 1 - Via Al Mare – Attività consentita: produzione e vendita di piadina romagnola e generi di gastronomia;
  - b) Chiosco n. 2 – Piazzale Torconca – Attività consentita: Vendita di giornali e riviste;
  - c) Chiosco n. 3 – Via Fosso del Mulino – Attività consentita: Vendita di piante e fiori;
  - d) Chiosco n. 4 – Parcheggio stadio E. Vanni – Attività consentita: produzione e vendita di piadina romagnola e generi di gastronomia;
2. Ai gestori dei chioschi evidenziati al comma precedente sarà rilasciata, entro 6 mesi dall'approvazione del presente regolamento, la concessione di suolo pubblico per un periodo di anni 10, ad eccezione di quelli indicati al successivo comma 4 ai quali sarà rilasciata la concessione per 3 anni.
3. Il canone di concessione sarà stabilito dalla Giunta Comunale, sentito l'ufficio comunale competente.
4. La concessione è rinnovabile per non più di 2 volte, fatto salvo il pagamento del canone di concessione rivalutato annualmente secondo i coefficienti ISTAT FOI, e rideterminato qualora le condizioni iniziali vengano a modificarsi.
5. I titolari dei chioschi che dovranno essere collocati in altri luoghi rispetto alla posizione attuale, avranno 3 anni per effettuare tale spostamento, nel rispetto di quanto indicato all'art. 7 del presente regolamento. Ad avvenuto spostamento sarà rilasciata la concessione di suolo pubblico per ulteriori 7 anni o per un maggior periodo che comporti comunque il rilascio di concessione non superiore ai 10 anni.
6. I titolari di attività in chioschi già esistenti che sono sprovvisti di denuncia di inizio attività, dovranno provvedere a regolarizzare la propria posizione entro e non oltre 36 mesi dalla data di approvazione del presente regolamento.

### **Art. 11 - Revoca della concessione**

1. Il rilascio della concessione di suolo pubblico e l'accoglimento della Denuncia di Inizio Attività non costituiscono diritto perenne all'esercizio dell'attività.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva di esigere in qualsiasi momento la rimozione del chiosco a cure e spese del concessionario, qualora motivi di pubblica utilità lo richiedano, senza che il privato possa esigere alcunché.
3. La comunicazione della revoca della concessione del suolo pubblico per pubblica utilità dovrà essere notificata dal Comune all'interessato almeno 6 (sei) mesi prima della data di scadenza prevista, fatti salvi i casi contingibili e urgenti.
4. Qualora il concessionario non provveda alla rimozione del chiosco entro il termine comunicato dal comune ai sensi del comma precedente, provvederà il Comune a spese del concessionario.
5. Il mancato pagamento del canone di concessione comporta la decadenza della concessione del suolo pubblico e conseguente rimozione del manufatto.
6. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, comporta la revoca della concessione. Eventuali deroghe potranno essere concesse per gravi e comprovati motivi e per una sola volta.
7. Qualsiasi modifica del chiosco, ad eccezione di interventi di manutenzione ordinaria, o della sua ubicazione, senza la prescritta autorizzazione, comporta la revoca della concessione all'occupazione dell'area pubblica.